

**T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, 14/02/2020, n. 1998**, “L'abuso di alcool **non può costituire di per sé solo** un presupposto sufficiente per fondare il giudizio di non idoneità e non affidabilità nell'uso delle armi dovendo il detto giudizio essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”

**T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 10/09/2019, n. 809**, “L'abuso occasionale di alcool può portare ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi, ex art. 43 del R.D. n. 773/1931 e, dunque, all'adozione di un provvedimento di diniego di licenza o di revoca della licenza di porto d'armi **solo se accompagnato ad altri elementi o, comunque, ad un giudizio di inidoneità espresso dalle competenti autorità sanitarie.**”

**T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, 23 marzo 2018, n. 430**, “La normativa relativa ai requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale, non prevede come requisito ostativo l'aver assunto sostanze stupefacenti in via occasionale anche a notevole distanza di tempo, bensì **la dipendenza** da sostanze stupefacenti, psicotrope e **da alcool.**”

**T.A.R. Lazio Sez. I ter, 29 maggio 2014, n. 5783**, “L'abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43, R.D. n. 773 del 1931, o comunque ad un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie; **tale giudizio non può essere basato su un singolo episodio**, deve essere oggetto di un'istruttoria approfondita e corredato da una motivazione esauriente.”

**T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II, 29 agosto 2011, n. 1329**, “Ora, se è vero che, in chiave preventiva, anche un episodio isolato di procurata alterazione psicofisica, dovuto ad abuso di alcool o a consumo di sostanze stupefacenti, può rivelarsi astrattamente idoneo a sostenere la prognosi di inaffidabilità circa l'uso delle armi, è **altrettanto innegabile che i provvedimenti dell'amministrazione non possono prescindere dalla collocazione cronologica di quell'unico episodio, la cui gravità indiziaria inevitabilmente scolora con il trascorrere del tempo laddove all'interessato non siano rimproverabili altre condotte significative.**”

**T.A.R. Marche Ancona Sez. I, 17/05/2010, n. 387**, “In materia di porto di fucile ad uso caccia la presenza di abuso occasionale di alcool può portare, insieme ad altri elementi, ad un giudizio di non affidabilità nell'uso delle armi di cui all'art. 43 T.U.L.P.S., o comunque a un giudizio di inidoneità da parte delle competenti autorità sanitarie. **Tale giudizio non può però essere basato su un singolo episodio.**”

**T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter Sent., 06/06/2008, n. 5583**, “Il coinvolgimento in un singolo episodio di rilevazione di guida in stato di ebbrezza, accaduto nell'anno 2000, per il quale gli è stata inflitta la sospensione della patente di guida per n. 45 giorni, non rappresenta, di certo, presupposto comprovante l'abuso di alcool, individuato dalla succitata normativa ministeriale quale causa ostativa al rilascio di porto di fucile, in quanto **detto abuso non può configurarsi in presenza di un unico riscontro sfavorevole per il ricorrente accaduto ben otto anni prima dell'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza presentata.**”

**Tar Bolzano, 9 gennaio 2008, n. 1**, “Un'occasionale guida in stato di ebbrezza **non può essere idonea a fondare la revoca del porto d'armi**; la normativa di settore richiede, infatti, una dipendenza da sostanze alcoliche e psicotrope. Tale dipendenza non può essere accertata dal Questore sulla base di verifiche compiute in ordine alla guida in stato di ebbrezza, dal momento che può essere demandata unicamente agli uffici medico-legali, alle ASL, alle strutture sanitarie militari o alla Polizia di Stato.”

**T.A.R. Veneto Venezia Sez. III Sent., 22/10/2007, n. 3364**, “Ancorché l'art. 1, comma 5, n. 5), del D.M. del Ministero della Salute del 28 aprile 1998 stabilisca che per ottenere (e conservare) il porto d'armi, negli interessati "non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool" (con la conseguenza che, laddove un soggetto sia trovato in possesso di sostanze stupefacenti e - come nel caso di specie - dichiarati da farne uso e di averne fatto uso in precedenza, la P.A. può procedere alla revoca del porto d'armi), tuttavia va osservato che **l'uso di dette sostanze - come previsto dalla legge - deve essere ripetuto, ancorché saltuario, e tale da generare, per l'appunto "dipendenza"**. Pertanto, anche in questo caso, appare necessaria (tranne che non sussistano comprovate ragioni di urgenza) la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del porto d'armi, proprio al fine di consentire all'interessato di dimostrare l'(eventuale) insussistenza del presupposto.”

**T.A.R. Friuli-V. Giulia, 14/10/2002, n. 812**, “Non appare sorretto da idonea motivazione, in base alle risultanze dell'istruttoria, il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto di fucile ad uso venatorio, che assume la persistenza attuale di pregressi problemi di abuso dell'alcool dalla continuazione della frequenza di un programma terapeutico alcologico, perché risulta dalla documentazione medica acquisita che detti programmi non hanno un limite temporale, pur in assenza di manifestazioni acute, cessate nel caso di specie, e considerato inoltre che, invece, essi costituiscono la miglior garanzia della prevenzione di future ricadute, onde non è dato scorgere il nesso fra detta frequenza e il mancato affidamento di non abusare delle armi.”